

Prot. 9888 25 OTT 2018



COMUNE DI POMARICO

PROVINCIA DI MATERA

SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L'INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE DA IMPEGNARE NELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI

L'Anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre, nella sede Comunale

TRA

Il sig. GURRADO Antonio, che agisce in nome e per conto del Comune di Pomarico CF 80001450776 autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 2, lett. C) D.Lgs 267/2000;

E

Il Dott Antonino FILOCAMO, nato a Messina il 12/12/1968 e residente a Matera alla via Taranto nr. 8/C - Cod. Fisc. . FLCNNN68T12F158R, nella sua qualità di Assistente Sociale;

- in esecuzione della delibera di G.C. n. 79 del del 28/06/2018, immediatamente eseguibile;

- viste le norme del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente per quanto compatibili con il D.Lgs 267/2000;

- si disciplina e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Pomarico per suo conto affida al Dott. Antonino FILOCAMO, sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di prestazione professionale per l'espletamento di attività connessa alla professione di Assistente Sociale.

ART. 2

La presente convenzione si intende stipulata a tempo determinato per il periodo 15/10/2018 e fino al 31/12/2018;

Il presente incarico potrà essere risolto anticipatamente previa comunicazione, mediante racc. a.r. all'interessato in funzione dell'andamento temporale della gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni dell'Ambito di Zona Basso Basento nonché della gestione transitoria dei servizi Socio-Assistenziali come disposta dalla Regione Basilicata con propri provvedimenti.

Resta inteso che la presente si risolverà *ipso jure* all'esito della procedura di cui al precedente comma, senza la necessità di ulteriori atti.

ART. 3

Per tutta la durata del rapporto di cui all'articolo precedente, lo Assistente Sociale è tenuto a prestare la propria collaborazione professionale mediante lo svolgimento di tutti i compiti rientranti nella professione rivestita, consistenti nell'espletamento di pratiche servizi ed adempimenti inerenti il servizio sociale professionale ed operando in favore di persone singole, di gruppi e di comunità per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

In particolare l'Assistente Sociale dovrà:

- Procedere ad attuare interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con bambini ed adolescenti a rischio;
- Intervenire nelle operazioni di affidi familiari ed etero familiari di minori;
- Intervenire nel campo dell'assistenza in favore di persone anziane, e portatori di handicap;
- Intervenire nel campo del disagio giovanile, delle tossicodipendenze, della emarginazione ed esclusione;
- Intervenire nelle attività riconducibili alle competenze comunali previste dalle Leggi Regionali;
- Operare per definire la risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie;

- Attuare collegamenti con gli enti e/o gli uffici previdenziali, sanitari, assistenziali e giudiziari relativamente ai singoli casi;
- Attività di consulenza in favore dell'Amm.ne Comunale in materia socio assistenziale;
- Collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l'accesso ai finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria;
- Consulenza specialistica e predisposizione di relazioni in materia di adozioni nazionali ed internazionali;
- Presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti Autorità Giudiziaria;
- Partecipazione attiva e responsabile nelle UOZ;
- Interventi per l'immigrazione e l'integrazione;
- Svolgere ogni altra attività inerente al servizio ed alla professione demandata alla competenza del Comune di Pomarico.
- Ulteriori interventi attinenti il servizio sociale su richiesta dell'ufficio.

ART. 4

L' Assistente Sociale si coordina e collabora con il Responsabile del Settore Affari Generali e Politiche Sociali di questo Ente e si obbliga a svolgere la propria attività ed a eseguire i compiti di istituto nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalle varie autorità richiedenti relazioni, ispezioni e verifiche, nonché derivanti da leggi, norme regolamentari e da disposizioni e direttive impartite dai competenti organi comunali.

L' Assistente Sociale presterà la propria collaborazione utilizzando i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

L' Assistente Sociale espletterà la propria attività assicurando la presenza in servizio per complessive 9 (nove) ore settimanali, da svolgersi presso questa sede comunale. L'articolazione dell'orario sarà concordato con il Responsabile del Settore Affari Generali e Politiche Sociali e sarà improntato a criteri di flessibilità e funzionalità dei servizi, comunque nel limite del possibile secondo un calendario ciclico regolare.

ART. 6

Per le eccezionali e contingenti esigenze di servizio l'Amministrazione si riserva di chiedere prestazioni eccedenti il monte ore stabilito. Le eventuali ore settimanali in più rispetto a quelle previste saranno oggetto di scomputo da effettuarsi nella settimana successiva concordando il rientro con il Responsabile del Settore Affari Generali e Politiche Sociali.

ART. 7

Per lo svolgimento di attività al di fuori del territorio comunale e per motivi di urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Politiche Sociali, l'Assistente Sociale potrà utilizzare il mezzo proprio; in tal caso avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti comunali.

ART. 8

A titolo di corrispettivo per la prestazione professionale di cui agli art. 3 e seguenti del presente atto, questo comune si obbliga a corrispondere al Dott. Antonino FILOCAMO un compenso orario pari a € 16,00 compreso IVA ed oneri, fermo restando che gli obblighi assicurativi previsti dall'attività di libero professionista ricadranno a carico dello stesso.

ART. 9

Il compenso di cui all'art. 8 sarà liquidato mensilmente da parte di questo Comune, previa verifica della regolarità delle prestazioni assegnate dal Responsabile del servizio, da apporre sulla fattura – parcella, lo stesso Responsabile provvederà alla relativa liquidazione amministrativa.

ART. 10

In caso di parziale e/o mancata prestazione, l'Amministrazione Comunale procederà, verso il prestatore, alla riduzione proporzionale e/o sospensione del compenso dovuto. Il rapporto potrà essere interrotto con comunicazione unilaterale di ciascuna delle due parti con preavviso di giorni 7 (sette) da retribuire o recuperare.

ART. 11

Le eventuali gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico, oltre a determinare responsabilità penali o l'interruzione del rapporto di cui all'art. 10, possono comportare l'applicazione della penalità da Euro 50,00 ad Euro 500,00, previa contestazione degli addebiti da parte dell'Ufficio Procedimenti disciplinari a cui il professionista, con la sottoscrizione della presente, si assoggetta.

ART. 12

La prestazione professionale oggetto del presente atto resa dal Dott. Antonino FILOCAMO, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

ART. 13

Tutti gli eventuali oneri, di qualsivoglia natura, inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto, sono a carico del prestatore che assume tutti i rischi derivanti da infortunio e da responsabilità civile verso terzi.

ART. 14

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 15

Il professionista con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'incarico oggetto del presente contratto e si obbliga a darvi esecuzione nei termini, modalità e condizioni sopra riportate.

L'incaricato dichiara, inoltre, di non avere con l'Amministrazione Comunale o con altri Enti rapporti che vietano l'esercizio della libera professione, né rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia di incarichi professionali, in quanto applicabili.

ART. 17

Per qualsiasi controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Matera.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' ASSISTENTE SOCIALE




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
